



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**LETTERA CONTRATTO**  
**CIG B33EFAB052**

Spett.le  
LNI Swissgas s.r.l.  
Via Sassoferato, 1  
20135 Milano (MI)  
PEC: [Ini-ggi@legalmail.it](mailto:Ini-ggi@legalmail.it)

**Oggetto:** D.lgs. n. 36/2023 – Affidamento diretto del servizio di manutenzione triennale per il generatore di idrogeno del Laboratorio Chimico per la Sicurezza. - CIG B33EFAB052

Con Decreto Rettorale n. 2323/2024 è stata affidata a codesta ditta la prestazione contrattuale in oggetto per un importo di euro 3.000,00 (IVA esclusa).

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede in Roma, P. le Aldo Moro civico n. 5, CAP. 00185, C.F. n. 80209930587 e P.I. n. 02133771002 (d'ora in poi Università) e la LNI Swissgas s.r.l. con sede in Via Sassoferato, 1 20135 Milano (MI) – P.Iva e C.F.09832330964 in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

**Codici di riferimento:** Codice CPV 50410000-2 Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di misurazione collaudo e prova.

**RUP:** Dott.ssa Bruna Sbriccoli

**1.OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

L'Università con la presente lettera commerciale (contratto) affida alla Società LNI Swissgas s.r.l., che accetta, il servizio di manutenzione triennale per il generatore di idrogeno (strumentazione HG PRO 350M/N: 0813-0133-3523) del Laboratorio Chimico per la Sicurezza. che prevede:

- contratto GOLD PREMIUM SERVICE per 3 anni come descritto nel Prev 312 del 11/06/2024;
- passaggio della linea di rame ad acciaio inox

**2.DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto è da ritenersi efficace dalla data di sottoscrizione della presente lettera per un periodo di trentasei (36) mesi.



### **3.STIPULA E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti del D. lgs. 36/2023.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte dell'Università, della presente lettera sottoscritta dalla vostra ditta per l'accettazione delle presenti condizioni contrattuali.

### **4.MODALITÀ DI ESECUZIONE**

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto. Il fornitore si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dall'Università.

### **5.CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso ed invariabile, ammonta ad euro 3.000,00 + IVA al 22% (pari a euro 660.00) di cui euro 0 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di euro 3.660,00.

L'importo relativo al servizio di manutenzione come descritto verrà suddiviso in tre quote annuali da corrispondersi ciascuna rispettivamente dopo ogni visita annuale.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dal fornitore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dal fornitore.

Il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

### **6.ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI FORNITORI**

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.

Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente capitolato, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.



Il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto; in ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Il fornitore si impegna espressamente a:

impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto;

rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto;

predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;

non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;

manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il fornitore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione della fornitura.

In caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

#### **7.DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE**

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del fornitore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.



## **8.DIRITTI DI PROPRIETA', BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE**

Il committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il fornitore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Il fornitore, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne il committente da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

## **9.OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

## **10.GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 50 comma 1, 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e visto il parere dell'ANAC 3541/2023(URCP58/2023), l'Università non richiede garanzia definitiva, trattandosi di affidamento diretto al di sotto dei 40.000,00 €.

## **11.ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni acquisite sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP, ai fini della liquidazione della fattura.

## **12.MODALITA' DI PAGAMENTO**

I pagamenti verranno effettuati posticipatamente con cadenza annuale.

La fattura dovrà essere emessa dopo l'effettuazione della visita annuale.

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della Società.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 legge n. 136/10 e ss. mm. e ii. i pagamenti verranno effettuati dall'Università a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicato dalla Società.

Le fatture dovranno essere emesse nel formato indicato nell'allegato A al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 ed essere intestate a:

Università degli Studi La Sapienza - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

- Partita Iva 02133771002 –
- Codice Fiscale 80209930587
- Codice univoco ufficio: **18Q9I5**
- Codice Identificativo Gara (CIG) **B33EFAB052**
- Indirizzo Pec [protocollosapienza@cert.iniroma1.it](mailto:protocollosapienza@cert.iniroma1.it)

La fattura deve essere emessa con esposizione dell'iva relativa con l'annotazione "Scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2 del decreto del MEF del 23/01/2015.

### **13.TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il fornitore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: Cig **B33EFAB052**.

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010.

### **14.RECESSO**

L'Università si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte della Società, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione nel rispetto degli obblighi contrattuali, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.. L'eventuale recesso sarà notificato dall'Università alla Società, con preavviso non inferiore a venti giorni tramite PEC.

### **15.RISOLUZIONE**

Al presente atto si applica l'art. 122 del Codice degli Appalti. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In particolare si conviene che il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del Codice degli Appalti.

In tal caso il fornitore ha diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d'arte e nei limiti dell'utilità ricevuta. Inoltre il committente procederà all'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto.



**16.CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO-**

La Società si impegna all'osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice etico e di comportamento adottato dall'Università, emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022, consultabile al link: <https://www.uniroma1.it/it/documento/codice-etico-e-di-comportamento>, pena la risoluzione del presente contratto.

**FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, è competente il Foro di Roma. Registrazione del contratto – Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. e ii.

**SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società. Il presente contratto è esente da imposta di bollo (contratto sotto i 40.000 euro)

**Per L'università**

Il RUP  
Dott.ssa Bruna SBRICCOLI

**Per la Società**

Il Legale Rappresentante  
Roberto SALEMME